

Art. 330.

DECADENZA DALLA POTESTA` SUI FIGLI

1. Il giudice puo` pronunciare la decadenza della potesta` quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

2. In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo` ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.